**CITTA’ DI AFRAGOLA**

Città Metropolitana di Napoli

Settore commercio ed attività produttive

OGGETTO: **Sostegno alle imprese di pubblico esercizio in attuazione dell’art. 181 del D.L. 34/2020, periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020. Approvazione del disciplinare, in via transitoria, delle occupazioni di suolo pubblico a titolo gratuito da parte degli esercizi di somministrazione/artigiani settore alimentare ed alimentari.**

# DISCIPLINARE

**Premesse e finalità**

Visto e richiamato il DPCM 11.03.2020 con il quale sono state sospese, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid 2019, le attività degli esercizi commerciali e di ristorazione e considerata la grave ricaduta economica su queste attività dovuta alla loro chiusura forzata, il presente disciplinare ha come finalità quella di agevolare e semplificare le occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire la ripresa economica delle attività di somministrazione.

Il presente disciplinare regola, esclusivamente in via transitoria, per il periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020, le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione in modo da rendere possibile la massima utilizzabilità del suolo pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza per l’incolumità e sanità pubblica e individua la relativa procedura amministrativa.

# Le occupazioni di suolo pubblico regolate dal presente disciplinare sono le seguenti:

* occupazioni di suolo pubblico permanenti oggetto di concessione di suolo pubblico già rilasciate ed ancora valide alla data di entrata in vigore del presente disciplinare
* le occupazioni di suolo pubblico temporanee per le quali rispetto agli anni precedenti si chieda l'ampliamento della superficie;
* le nuove occupazioni di suolo pubblico temporanee.

# Articolo 1: Soggetti ammessi a presentare la domanda

Possono presentare domanda di occupazione di suolo pubblico le imprese che esercitano:

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

# Articolo 2.: Tipologia di occupazione

Il presente disciplinare concerne le richieste di ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico permanenti ancora valide alla data di approvazione del disciplinare stesso, nonché le richieste di suolo pubblico temporanee per il periodo massimo consentito sia in caso di nuove occupazioni che di rinnovo. Entrambe le richieste di ampliamento verranno concesse per il periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020.

Per le occupazioni di suolo pubblico, sia permanenti in corso di validità che le temporanee già rilasciate negli anni precedenti, si potrà chiedere un ampliamento della superficie fino al 100%. Le nuove richieste di concessione temporanea potranno avere l'estensione massima consentita dalla loro collocazione.

In caso vi siano domande concorrenti sulla stessa via, piazza, o altro luogo l'Amministrazione chiederà alle parti interessate di trovare un accordo; in assenza di quest'ultimo, l'occupazione di suolo pubblico sarà concessa in modo proporzionale alla superficie interna di ciascun esercizio.

# Articolo 3. : Ammissibilità delle occupazioni suolo pubblico

L’occupazione di suolo pubblico è consentita nelle aree pedonali quali piazze, slarghi e marciapiedi e per quanto riguarda i marciapiedi, questi dovranno essere occupati garantendo libera una superficie di passaggio che permette il libero transito dei pedoni. Nel caso di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio dovrà essere acquisito e trasmesso unitamente alla scheda per partecipare, il nulla osta all'utilizzo del suolo con tavoli, sedie ed arredi, rilasciato da parte dei soggetti proprietari dell'area privata o, in caso di area condominiale, da parte del rappresentante del condominio stesso.

Per favorire le occupazioni ai fini della somministrazione è consentita l'occupazione non solo davanti alla proiezione dell'esercizio o del punto vendita e sullo stesso lato della sua entrata principale, secondo le modalità sopra indicate

Qualora non sia possibile occupare il suolo pubblico sul lato dell'esercizio o del punto vendita o di fronte allo stesso, come appena descritto, sarà possibile presentare richiesta per occupazioni su piazze o aree pedonali limitrofe o aree pedonali purché non distanti più di 150 metri lineari dall'attività. ***In questo caso la somministrazione dovrà necessariamente essere fatta osservando le prescrizioni igieniche in materia di trasporto degli alimenti necessarie eventualmente previste in caso di consegna dei pasti con queste distanze e caratteristiche. L'esercente dovrà informarsi presso gli organi competenti ed essere in grado di dimostrare, in presenza di controlli, il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.***

 Le attività di somministrazione su spazi ed aree pubbliche di qualsiasi tipo dovranno comunque concludersi entro le ore 23:59, comprendendo in questo tempo anche quello necessario a riunire e porre in sicurezza gli arredi.

In caso di occupazione di suolo pubblico all'aperto potrà farsi o diffondere musica solo nel rispetto delle normative vigenti.

Qualsiasi tipo di occupazione, secondo le modalità contenute nel presente Disciplinare, deve essere conforme al D.M. 236/89 e al D.P.R. 503/96 e successive modificazioni (abbattimento barriere architettoniche) .

Le imprese che dispongono di suolo pubblico o che ne richiedano l'ampliamento o che attivino nuove richieste di concessione per le attività oggetto del presente Disciplinare si impegnano a svolgere l'attività nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia igienico sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid -19 secondo le disposizioni specifiche che potranno essere fissate anche in appositi protocolli di sicurezza.

Per l'occupazione di suolo pubblico è fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari. È inoltre richiesto l'impegno alla salvaguardia della pavimentazione esistente.

# Articolo 4.: PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Tutti i soggetti interessati ad ottenere l’occupazione di suolo pubblico e/o il suo ampliamento nel periodo dal 1.05.2020 al 31.10.2020 potranno presentare domanda mediante il modulo allegato corredato dai seguenti documenti:

**Per gli ampliamenti e/o rinnovo:**

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi la individuazione dell’area in

ampliamento e gli ingombri quotati;

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d’identità, passaporto o patente);

**Per le richieste ex novo :**

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi la individuazione dell’area in

ampliamento e gli ingombri quotati;

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d’identità, passaporto o patente);

- licenza dell’attività;

- informazioni tecniche e visuali relative agli arredi che si intendono utilizzare.

Ricevuta l’istanza e gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, l’Amministrazione predisporrà i relativi sopralluoghi per verificare la presenza nell’area richiesta di elementi ostativi all’accoglimento della istanza di occupazione/ampliamento ed al rilascio della relativa autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico esistenti o con carattere ricorrente per le quali è già stata effettuata dagli Uffici competenti la relazione istruttoria prevista dal Disciplinare Comunale, la richiesta di ampliamento o di rinnovo concessione **è autorizzata entro 3 giorni lavorativi** dalla data della nuova istanza utilizzando le modalità definite dalla presente disciplinare;

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico di nuova istanza seguenti le modalità stabilite dalla presente deliberazione, per le quali non è già stata effettuata dagli Uffici competenti la relazione istruttoria prevista dall’art. 4 del Disciplinare Comunale, la richiesta **è autorizzata entro 6 giorni** **lavorativi** dalla data della sua ricezione da parte degli Uffici Comunali;

Qualora siano presenti elementi ostativi, il tecnico comunale dovrà, se possibile, suggerire modalità di occupazione che la rendano compatibile al presente disciplinare.

In assenza della documentazione richiesta verrà comunicata l'improcedibilità e o inammissibilità dell'istanza.

Una volta effettuati i sopralluoghi da parte dell’ufficio, verrà comunicata, esclusivamente all’indirizzo mail indicato nella istanza di partecipazione, o via PEC se presente, l’accoglimento della richiesta con la relativa **AUTORIZZAZIONE** o il suo **DINIEGO** motivato in caso di parere negativo dei tecnici.

Non sarà inoltre consentita l'occupazione di suolo pubblico nel caso l'esercizio o l'attività di vendita non sia conforme alle norme urbanistiche, edilizie e di igiene pubblica.

# Articolo 5.: Elementi di delimitazione

1. È fatto obbligo al titolare dell’esercizio richiedente l’occupazione, il tracciamento a terra dell’area autorizzata, da eseguirsi con strisce di larghezza cm 5 in materiale autoadesivo di colore bianco o giallo, da porsi agli angoli dell’area concessa, se la pavimentazione su cui insiste l’occupazione è in asfalto; con altre modalità da concordare se la pavimentazione è in lastre di pietra, marmo o altro materiale. All'interno della delimitazione dovrà essere disegnata sul pavimento la superficie occupata da ciascun tavolo con sedie, in modo che sia possibile verificare il rispetto del distanziamento fra gli avventori indispensabile per poter concedere l'occupazione di suolo pubblico.
2. Al termine del periodo autorizzato ai sensi del presente disciplinare il richiedente dovrà a propria cura e spesa rimuovere ogni segno e delimitazione utilizzata per il tracciamento dell'area.

# Art. 6.: Arredi

1. Gli arredi da collocarsi obbligatoriamente all’interno dell’area in concessione, sono esclusivamente sedie, tavoli, poltrone o piccoli divani, ombrelloni, nel medesimo esercizio questi devono essere di un solo colore;
2. Della disposizione degli arredi sarà prodotto un disegno con particolari in scala 1:20 che contenga l’indicazione numerica di massima dei singoli pezzi e la loro disposizione. Non sono ammessi arredi sponsorizzati. Sono vietate l’apposizione di scritte pubblicitarie sugli arredi, l’installazione di contenitori per la diffusione di materiale pubblicitario e la collocazione di attrazioni ludiche per bambini, nonché di distributori di giochi per bambini, schermi LCD televisivi o similari. In nessun caso è consentita, ad integrazione degli ombrelloni, l’installazione di teli verticali, abbassabili, raccoglibili lateralmente, o schermi di protezione laterali di qualunque tipo.
3. È ’ fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere, a terra, su pareti, spallette o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari.

# Articolo 7.: Obblighi del concessionario

* 1. Delimitare ogni spazio occupato dagli avventori con idonea perimetratura in modo da garantire il distanziamento fra gli stessi imposto dalla normativa in materia di sicurezza Covid 19 e rendere possibile agli organi di controllo di effettuare la verifica sul rispetto delle distanze.
	2. Rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione.
	3. Rimettere in pristino il suolo o l’area pubblica al termine dell’occupazione; provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall’occupazione.
	4. Ottemperare alle richieste e prescrizioni del comune.
	5. Esibire, a richiesta degli Agenti della Forza Pubblica nonché del personale incaricato dei sopralluoghi e dei controlli, l’atto che autorizza l’occupazione, e le prescrizioni dell'Ufficio Igiene degli alimenti della Azienda Sanitaria Locale, qualora la somministrazione sia eseguita in spazio distante dall'attività come in precedenza descritto.
	6. Mantenere in condizione di ordine, pulizia, igiene e decoro l’area occupata, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti e conferendo i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
	7. Non arrecare disturbo alla collettività ed intralcio alla circolazione.
	8. Evitare scarichi e depositi di materiali sull'area circostante l'occupazione.
	9. Vigilare per tutta la durata della concessione sulla corretta conservazione di qualsiasi manufatto utilizzato per l'occupazione.

# Articolo 8.: Revoca e decadenza

**-** Il Comune di Afragola ha la facoltà di revocare la concessione del suolo pubblico in qualsiasi momento per motivi discrezionalmente valutati, di superiore interesse pubblico o pubblica sicurezza e sanità pubblica.

* Il Comune in qualsiasi momento può modificare le condizioni della concessione eventualmente imponendo nuovi vincoli e limitazioni, per motivi di pubblico interesse discrezionalmente valutati.
* Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concesso in caso di:
* reiterata inosservanza sul rispetto delle regole di distanziamento degli avventori e divieto di assembramento di persone (dopo il secondo verbale di contestazione);
* reiterata inosservanza delle condizioni e/o prescrizioni imposte;
* sub-concessione dell'area oggetto di concessione;
* uso improprio della concessione o il suo esercizio in contrasto con norme e/o regolamenti vigenti ovvero con quanto prescritto nel provvedimento stesso;
* disturbo alla quiete pubblica degli abitanti e dei cittadini in generale accertato per almeno due volte dagli organi di controllo.
* mancata rimozione degli arredi al termine del periodo concesso.

***In caso di revoca o decadenza della concessione, o di scadenza della medesima, il titolare deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine che verrà stabilito dal Comune. In difetto, provvederà il Comune a spese del titolare.***

***Il provvedimento di revoca o decadenza è formulato e comunicato al concessionario nel rispetto delle previsioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.).***

**Articolo 9 – Norme transitorie finali**

Le concessioni di cui al presente disciplinare dovranno avere durata certa.

1. Le concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, per le quali non viene richiesta modifica in ragione del presente disciplinare, rimangono valide fino alla loro naturale scadenza, fatte salve le norme e prescrizioni in materia igienico – sanitaria e di distanziamento previste per l'emergenza sanitaria da Covid-19 e secondo le disposizioni specifiche che potranno essere fissate anche in appositi protocolli di sicurezza.
2. Con l’inoltro dell’istanza, se autorizzata, l'esercente assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, in conseguenza di fatti imputabili alla propria attività e o al suo proprio personale dipendente o preposto e/o a qualsiasi soggetto del cui operato debba rispondere
3. L'esercente è responsabile per ogni fatto illecito o danno derivante dalla propria occupazione e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni fatto o danno causato a terzi avvenuto in ragione dell'occupazione del suolo pubblico e dello svolgimento su di essa dell'attività di somministrazione.